

COMMITTENTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE
Via Armando Fabisc - 03100 – Frosinone

**Documento Unico per la Valutazione dei
Rischi da Interferenze (DUVRI)**
PRELIMINARE
Art. 26 D.Lgs.81/08

**AFFIDAMENTO SERVIZI DI MEDICINA E CHIURURGIA D'URGENZA
ED ACCETTAZIONE PRESSO I PRONTO SOCCORSO DEI PRESIDI
OSPEDALIERI DELLA ASL DI FROSINONE**

<i>Dott. Angelo Aliquò</i>	Datore di Lavoro Committente DirettoreGenerale ASL Frosinone Firma <input type="text"/>
<i>Dott.ssa Manola Bauco</i>	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Firma <input type="text"/>

Sommario

INTRODUZIONE.....	3
1. SCOPO.....	3
2. DATI DEL COMMITTENTE.....	5
3. OGGETTO DELL'APPALTO	5
4. RIFERIMENTILEGISLATIVI	7
5. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI	8
6. RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITTENTE	10
7. POTENZIALI RISCHI DA INTERFERENZA.....	14
7.1 PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA.....	14
7.3 INTERFERENZE TRA LE ATTIVITÀ E MISURE DI GESTIONE	18
8. COSTI DELLA SICUREZZA	34
9. CONCLUSIONI	34
Allegato 1 - INFORMAZIONI DA ACQUISIRE NECESSARIAMENTE DALLA DITTA AGGIUDICATARIA	32
Allegato 2 – DVR NUOVO CORONAVIRUS SARS CoV-2	36

INTRODUZIONE

Il presente documento, in attuazione dell'**articolo 26 comma 3 del D.lgs. 81/08**, è elaborato in fase di gara e fornisce informazioni sui rischi presenti nel luogo di lavoro oggetto dell'appalto e sulle misure di prevenzione, protezione ed emergenza adottate in relazione alle attività del datore di lavoro committente.

Successivamente all'aggiudicazione, l'impresa appaltatrice dovrà dimostrare:

- di aver eseguito la valutazione di tutti i rischi (art. 17, 28,29 D.lgs.81/08);
- i rischi che introdurrà eventualmente negli ambienti di lavoro della ASL;
- il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale (art. 26 D.lgs.81/08);
- l'avvenuta designazione del RSPP;
- la nomina del medico competente;
- l'informazione e la formazione dei dipendenti in relazione ai rischi specifici della mansione;

Si elaborerà, infine, il DUVRI definitivo.

1. SCOPO

Lo scopo del DUVRI è quello di valutare, in presenza di contratti di appalto d'opera, l'esistenza di rischi derivanti da possibili interferenze negli ambienti in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici, conseguentemente, deve definire le misure da attuare per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori derivanti da interferenze. A tal proposito, ai sensi dell'**articolo 26 co. 3-ter D.Lgs. 81/08**, tale documento riporta una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto e sarà oggetto di integrazione prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, con riferimento ai rischi effettivi derivanti dalle interferenze e presenti nei luoghi in cui i lavori oggetto dell'appalto verranno eseguiti. L'impresa aggiudicataria potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sul lavoro, in base alla propria esperienza. L'elaborato finale, sottoscritto per accettazione dall'esecutore, integrerà gli atti contrattuali.

Il DUVRI è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture, servizi e pose in opera, nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

Il DUVRI si prefigge i seguenti obiettivi:

1. individuare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dell'impresa appaltatrice e le attività lavorative del committente;
2. individuare le misure atte a eliminare interferenze e/o sovrapposizione o ridurre i rischi che da esse possono derivare;

3. fornire all'impresa appaltatrice le informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i propri addetti e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
4. promuovere la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
5. coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
6. valutare unicamente i rischi derivanti da interferenze con le lavorazioni svolte dalla ditta terza; non sostituisce le valutazioni dei rischi specifiche dell'appaltatore e del committente.

RACCOMANDAZIONI

- **L'azienda appaltatrice si obbliga ad informare la committenza dell'ingresso di eventuali subappaltatori (se autorizzata al sub-appalto).**
- **L'appaltatore si obbliga a formare sul contenuto del presente documento tutti gli eventuali subappaltatori nonché coloro che, a qualunque titolo, dovessero collaborare all'interno dei locali della ASL.**
- **Tutti i datori di lavoro (della stazione appaltante ed delle ditte appaltatrici e sub-appaltatrici) coopereranno all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinano, informandosi reciprocamente, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi dei lavoratori.**
- **Sarà compito di ciascun datore di lavoro formare e informare i propri dipendenti circa i rischi analizzati e descritti nel presente documento e le relative misure di prevenzione e protezione adottate.**
- **I rischi aziendali della ASL e quelli derivanti da potenziali interferenze sono descritti nel dettaglio nel documento di valutazione dei rischi e comunicati alle imprese appaltatrici tramite questo documento, mentre i rischi specifici, propri dell'attività delle imprese appaltatrici e/o dei singoli lavoratori autonomi, sono riportati nei rispettivi documenti di valutazione dei rischi.**

2. DATI DEL COMMITTENTE

RAGIONE SOCIALE	<i>ASL FROSINONE</i>
SEDE LEGALE	<i>VIA ARMANDO FABI, snc - 03100 –FROSINONE</i>
RECAPITO TELEFONICO	<i>0775 8821</i>
DATORE DI LAVORO	Dott. Angelo Aliquò
RSPP	Dott.ssa Manola Bauco
MEDICI COMPETENTI	Coord. Paola Tanzi Angela Russo Bruno Zangrilli Francesca Salimei
R.R.L.L.S. aziendali	Alessandro Britolli Davide Catenacci Francesco De Luca Vincenzo Gaetani Gianni Munzi Boby JJ Nellolappoikayl Sergio Rotondo Giovanni Petrucci Pierluigi Quagliozi
Dirigenti delegati art. 16 D.Lgs. 81/08 c/o Presidi Ospedalieri	DMPO Frosinone-Alatri: Dott. Gianpiero Fabi DMPO Cassino: Dott. Mario Fabi DMPO Sora: Dott. Massimo Menechini

3. OGGETTO DELL'APPALTO

Riguarda i servizi di medicina e chirurgia d'urgenza ed accettazione presso i Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri della ASL di Frosinone (Alatri, Frosinone, Cassino, Sora), per la durata di 12 mesi, per un monte ore stimato pari a 2.600/mese, per un complessivo annuo pari a n. 31.200 ore, da distribuirsi tra i quattro Pronto Soccorso aziendali, co copertura H 24.

Le attività previste sono: la guardia attiva a supporto del servizio di pronto soccorso presso ciascun presidio ospedaliero; le prestazioni mediche necessarie per qualunque codice di accesso; l'inquadramento diagnostico e il trattamento iniziale dei pazienti afferenti al pronto soccorso, secondo le priorità assegnata dal Triage ed i protocolli vigenti.

3.1. CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

Servizi di medicina e chirurgia d'urgenza

Attività	Dettaglio	Sedi	N. Prestazioni	Attrezzature	Personale
Servizi di medicina e chirurgia d'urgenza e accettazione presso i pronto soccorso degli ospedali di Alatri, Cassino, Frosinone, Sora.	<ul style="list-style-type: none"> - Accettazione dei pazienti registrati in Triage. - Inquadramento diagnostico e trattamento iniziale di tutte le tipologie di pazienti afferenti al pronto soccorso, secondola priorità assegnata dal Triage e i protocolli vigenti. - Produzione della documentazione clinica nei format previsti dall'ASL, attraverso software dedicato (verbale di pronto soccorso completo delle valutazioni e rivalutazioni cliniche e delle prestazioni e consulenze effettuate durante la presa in carico). - Produzione delle certificazioni obbligatorie (certificati INPS, INAIL, segnalazioni di malattie infettive, ecc.). -Medicalizzazione di missioni primarie e 	Locali aziendali di ciascun Presidio Ospedaliero	<p>Fabbisogno stimato: 2.600 ore/mese, 31.200 ore/anno.</p> <p>Il servizio deve essere garantito settimanalmente da un numero di professionisti tale da non superare i limiti normativi previsti in termini di impegno orario massimo e di riposi.</p> <p>Il servizio dovrà essere svolto in turni di lavoro atti a garantire l'ideoneo recupero psicofisico,secondo la normativa vigente.</p>	<p>Le attrezzature di lavoro saranno messe a disposizione dall'ASL.</p> <p>La dotazione software e hardware viene garantita dall'ASL. In particolare, software e applicativi saranno quelli attualmente in uso e/o forniti dalla Regione o dal Ministero.</p> <p>L'ASL metterà a disposizione anche: gli arredi attualmente in uso e già adibiti allo scopo; le attrezzature ed il materiale necessario all'erogazione delle attività; le altre aree delle UUOO, in base alle necessità cliniche e secondo quanto stabilito dagli standard aziendali e nei protocolli delle UUOO.</p>	L'aggiudicatario dovrà eseguire il servizio con la propria organizzazione e con proprio personale. Quest'ultimo dovrà essere idoneo al raggiungimento degli standard di qualità del servizio, secondo specifiche competenze e professionalità, ovvero con specializzazione nell'area medica chirurgica e nei servizi clinici ed esperienza nel settore dell'emergenza-urgenza.

	secondarie nel Servizio di Emergenza e Urgenza per l'area di competenza del 118, nel rispetto dei protocolli esistenti e dei percorsi di rete.			Per consentire l'espletamento delle prestazioni, l'ASL mette a disposizione, nel loro stato attuale e gratuitamente, le attrezzature elettromedicali e i dispositivi medici necessari, secondo quanto stabilito dagli standard aziendali.	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- D.Lgs. 81/08 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" articolo 26:

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, [...]l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. [...] attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. [...] i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico **documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze** ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più

rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. **Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.** Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

[...]

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

[...]

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione [...] devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. [...]

[...]

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro⁵⁰.

8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.mi.

5. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

DdL Datore di Lavoro

RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

SPP Servizio di Prevenzione e Protezione

SSL Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro

RUP Responsabile Unico del Procedimento

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un luogo di lavoro avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale dei luoghi di lavoro nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di

individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di verticemedesimo.

Datore di lavoro committente: soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08.

RSPP: soggetto designato dal datore di lavoro, in possesso di attitudini e capacità adeguate al quale spetta la Responsabilità del SPP.

SPP: insiemedellepersone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

RUP (Responsabile Unico del Procedimento): Soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, nei limiti delle proprie competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Contratto di appalto: contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (artt. 1655 - 1677 C.C.). Gli "appalti pubblici" sono contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi (D.Lgs. 163/06 s.m.i.).

Contratto d'opera: contratto (definito anche contratto di lavoro autonomo) con il quale il prestatore compie un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente (artt. 2222 e 2238C.C.).

Misure di prevenzione e protezione: misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.


Rischi da interferenza: tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti all'interno dell'amministrazione o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici di imprese appaltatrici o lavoratori autonomi.

DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08s.m.i.

DUVRI PRELIMINARE: Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenti redatto nella fase istruttoria della gara d'appalto, nei casi richiamati dall'art. 26 comma 3-ter del D. Lgs. 81/01 s.m.i., recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione che potenzialmente possono derivare dall'esecuzione del contratto.

Rischigenerali: rischiche derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a vario titolo operano nell'Amministrazione, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale categoria descrive quindi i rischi cui è esposta la collettività.

7. RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITTENTE

RISCHI	MISURE DI GESTIONE
 <p data-bbox="267 913 454 989">Agenti chimici e cancerogeni</p>	<p data-bbox="521 579 1456 655">Si possono verificare esposizioni a reagenti di laboratorio, disinfettanti, decontaminanti, gas anestetici e farmaci antiblastici.</p> <p data-bbox="521 674 1456 842">I reparti ove sono maggiormente utilizzate queste sostanze/miscele sono i laboratori di analisi, l'anatomia patologica, l'oncologia, gli ambulatori, le sale operatorie, le sale parto, il pronto soccorso, e tutti gli ambienti dove si eseguono operazioni di disinfezione e sterilizzazione.</p> <p data-bbox="521 861 1456 989">Il pericolo da sostanze cancerogene è presente nelle zone di preparazione e somministrazione di farmaci antiblastici e nei reparti ove si fa uso di prodotti a base di formaldeide per la fissazione dei campioni biologici.</p> <p data-bbox="521 1005 743 1035">Misure di gestione</p> <ul data-bbox="521 1052 1456 1791" style="list-style-type: none"> - La preparazione dei farmaci antiblastici è attualmente centralizzata nel locale UFA e riservata a personale autorizzato. - La somministrazione dei farmaci antiblastici avviene nei reparti specifici, secondo procedure di sicurezza per gli operatori e per i pazienti. - La formaldeide è contenuta in contenitori di sicurezza a ciclo chiuso o dispensata con macchine a sistema automatico di riempimento con sistema di protezione per gli operatori. Inoltre, l'anatomia patologica è dotata di cappe chimiche. - La distribuzione dei gas medicali è realizzata mediante impianti certificati. - Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi. - È vietato entrare nelle aree ove sono utilizzate sostanze/miscele non di pertinenza delle attività oggetto dell'appalto - Evitare il contatto con qualsiasi sostanza di cui non si conoscono le caratteristiche ed i pericoli. - In caso di presenza di sostanze non note astenersi da qualsiasi contatto con esse, senza aver prima chiesto informazioni al responsabile presente.



Agenti biologici

L'infortunio dovuto a contatto con pazienti e/o escreti o liquidi organici provenienti da persone affette da patologie infettive è da ritenersi un rischio ubiquitario.




Modalità di esposizione frequenti sono puntura o taglio con strumenti infetti (con rischio di contaminazione e infezione da HIV, HBV, HBC).





Gli ambienti a rischio maggiore sono i reparti di Malattie Infettive, Pneumologia, le Sale Operatorie, la Sala Autoptica, i Laboratori ed il Centro trasfusionale. Tuttavia, il rischio potenziale è presente in qualsiasi altro reparto di degenza o al pronto soccorso o negli ambulatori.


Misure di gestione

- Il rischio biologico risulta contenuto e gestibile tramite specifiche norme tecniche e procedurali, nonché regole comportamentali.
- I rifiuti sanitari sono raccolti in apposite contenitori di sicurezza collocati nei reparti e opportunamente segnalati.
- Le aree sono ad accesso limitato e, ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.
- Necessità di indossare i DPI.
- Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso.
- Applicare le norme igieniche evitando di portarsi le mani alla bocca o agli occhi e non mangiare sul posto di lavoro.
- Lavarsi le mani dopo aver eseguito ogni attività lavorativa e disinfettarsi spesso con gel idroalcolico.
- Sostituire spesso i guanti monouso.
- Prevenire ferite con aghi o taglienti adottando sistemi sicuri o seguendo attentamente le misure di prevenzione di infortuni biologici, tra le quali non reincappucciare mai gli aghi ma smaltirli negli appositi contenitori presenti nei reparti (rif. Titolo X-bis d.Lgs. 81/08).
- In caso di ferita con aghi o taglienti o in caso di contaminazione attenersi alle disposizioni impartite dal datore di lavoro (rif. Titolo X-bis d.Lgs. 81/08).
- Le ditte esterne devono rendere edotti i propri lavoratori delle possibili fonti di rischio e delle procedure di sicurezza da seguire.

** Per il rischio da Sars Cov-2 si fa riferimento all'allegato specifico parte integrante del presente documento*

 <p>Radiazioni ionizzanti</p>	<p>In ambiente sanitario le sorgenti di radiazioni ionizzanti sono rappresentate da apparecchi radiologici per uso diagnostico o terapeutico e da sostanze radioattive, anch'esse utilizzate a scopi diagnostici e terapeutici.</p> <p>Sono in uso apparecchiature che emettono radiazioni ionizzanti (anche portatili) nei reparti di: radiologia diagnostica e di pronto soccorso, sale operatorie, cardiologia, ortopedia.</p> <p>Misure di gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le apparecchiature sono utilizzate esclusivamente da personale qualificato e formato. - Il rischio è gestito mediante misure tecniche, organizzative e procedurali e con la sorveglianza fisica dei lavoratori (D.Lgs. 101/2020), a cura di un esperto di radioprotezione. - È fatto divieto al personale non autorizzato di accedere alle zone classificate a rischio e identificate da apposita cartellonistica di avvertimento. - Per le attività di diagnostica e interventristica sono utilizzati DPC e DPI.
 <p>Radiazioni non ionizzanti</p>	<p>Rischio legato alla presenza di apparecchiature emittenti radiofrequenze, microonde, campi magnetici statici e variabili, campi elettrici, campi elettromagnetici.</p> <p>Misure di gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il rischio è gestito mediante misure tecniche, organizzative e procedurali. - È presente specifica segnaletica. - L'accesso a questi ambienti è possibile solo a personale autorizzato.
 <p>Radiazioni laser</p>	<p>Rischio dovuto alla presenza di apparecchi laser soprattutto di Classe 3 e/o 4.</p> <p>Rischio particolarmente elevato per l'occhio con osservazione diretta, riflessione speculare, diffusione.</p> <p>Emettono un particolare tipo di luce - UV o IR - in una sola direzione, concentrando grandi quantità di energia in breve tempo e in un punto preciso.</p> <p>Le apparecchiature laser sono presenti nelle sale operatorie e in alcuni ambulatori.</p> <p>Misure di gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il rischio è gestito mediante misure tecniche, organizzative e procedurali. - È presente specifica segnaletica. - L'accesso a questi ambienti è possibile solo a personale autorizzato.

 <p>Risonanza magnetica</p>	<p>Nei locali ove sono presenti apparecchiature a RM le radiazioni sono dovute a presenza del campo magnetico statico continuo per il quale si impone la massima attenzione poiché esso è sempre attivo; difatti, introdurre elementi metallici nelle stanze in cui è presente il magnete può condurre a seri danni alle apparecchiature e soprattutto al verificarsi di gravi incidenti.</p> <p>Misure di gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il rischio è gestito mediante misure tecniche, organizzative e procedurali. - È presente specifica segnaletica. - L'accesso a questi ambienti è possibile solo a personale autorizzato rispettando le regole comportamentali vigenti e dopo aver rimosso tutti gli oggetti metallici - L'accesso è impedito a personale con dispositivi medici impiantabili o pacemaker.
 <p>Radiazioni ottiche artificiali</p>	<p>Rischio legato alla presenza di apparecchiature sorgenti di luce visibile, radiazioni infrarosse e ultraviolette, costituenti “fonti non giustificabili”, come:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lampade germicide per sterilizzazione e disinfezione (es. quelle delle cappe biologiche); - lampade a UV ad uso medico; - lampade scialitiche. <p>Misure di gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'accesso a questi ambienti è limitato. - È presente specifica segnaletica.
 <p>Rischio elettrico</p>	<p>Gli impianti elettrici sono costruiti “alla regola dell’arte” e certificati. Sono inoltre verificati periodicamente da personale qualificato.</p> <p>Ogni manovra sugli impianti elettrici è vietata nel modo più assoluto. Costituiscono eccezioni gli interventi, eseguiti da ditte specializzate ed autorizzate, per riparazioni o ampliamenti.</p> <p>Le attrezzature e gli impianti utilizzati dal personale esterno dovranno essere conformi alle norme di sicurezza vigenti e mantenuti in buono stato.</p>
 <p>Rischio incendio</p>	<p>Le strutture sanitarie sono considerate luoghi a rischio elevato, anche a causa della presenza di persone con difficoltà motorie, comportanti tempi necessariamente lunghi in caso di evacuazione.</p> <p>L'evento incendio è connesso con maggiore probabilità a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elevato carico di incendio; - deposito ed utilizzo di materiali infiammabili; - utilizzo di fonti di calore;

	<ul style="list-style-type: none"> - impianti ed apparecchi elettrici; - accumulo di rifiuti e scarti combustibili; - locali ove si eroga ossigeno/protossido di azoto. <p>Misure di gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> - La distribuzione dei gas medicali è realizzata in rete mediante tubazioni e l'erogazione avviene mediante prese a muro. Gli impianti sono certificati. - Gli impianti elettrici sono realizzati alla "regola dell'arte" e verificati periodicamente. - Per le misure di emergenza esiste un piano di emergenza e di evacuazione interno, cui attenersi scrupolosamente. - Esistono squadre di addetti all'emergenza interna. - Esiste apposita segnaletica di emergenza.
 <p>Rischio esplosione</p>	<p>Possono verificarsi, in maniera imprevedibile in caso di guasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incidenti dovuti a perdite di gas infiammabile, come ad esempio nelle centrali termiche. - incidenti dovuti alla presenza di quantitativi non trascurabili di vapori o sostanze infiammabili, come nei depositi. <p>Misure di gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manutenzione e verifiche periodiche; - Divieto d'accesso nelle aree ove sono presenti questi pericoli.

7. POTENZIALI RISCHI DA INTERFERENZA

7.1 PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

La valutazione dei rischi da interferenze, coordinata tra committente ed appaltatore, stabilisce le misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie per il controllo dei rischi stessi.

Alla definizione di dette misure si perviene attraverso un processo che si svolge secondo le seguenti fasi:

FASE 1. Comunicazione di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

In fase di richiesta di lavori o servizi, il Committente predispose un documento, denominato DUVRI PRELIMINARE, in cui sono riportati:

- *le informazioni generali e specifiche sui rischi per i luoghi di lavoro del committente;*

- le misure di prevenzione adottate;
- le misure stabilite per la gestione delle emergenze;
- le procedure ed i regolamenti di sicurezza per gli appaltatori.

FASE 2. Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori loro affidati.

La verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici si espleta con la richiesta e il controllo su appaltatori e subappaltatori dell'iscrizione alla Camera di commercio, la certificazione sulla regolarità contributiva, la dichiarazione relativa agli adempimenti del D.Lgs.81/08 s.m.i., la documentazione relativa agli obblighi dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

FASE 3. Cooperazione con gli appaltatori per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinamento degli interventi attraverso lo scambio di informazioni reciproche.

Al fine di consentire la corretta gestione della procedura di coordinamento e cooperazione, l'appaltatore fornisce, oltre alle informazioni suddette, copia del DVR specifico per l'oggetto dell'appalto.

Al fine di non compromettere la validità delle misure di prevenzione e protezione adottate, la Società Appaltatrice non potrà subappaltare i lavori senza preventiva comunicazione ed approvazione del committente, salvo quanto regolamentato dal disciplinare di gara.

FASE 4. Integrazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare e sottoscrizione del DUVRI.

Terminata la fase preliminare di ricognizione dei pericoli, il Committente integra il DUVRI preliminare, ai fini dell'individuazione delle effettive misure di prevenzione, elaborando un DUVRI definitivo contenente:

- attività svolte dal committente;
- attività svolte dall'appaltatore;
- rischi derivanti dalle interferenze tra le attività;
- misure di prevenzione e protezione stabilite, in cooperazione con l'appaltatore, per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenza tra le attività appaltate e le attività del Committente, ivi incluse quelle necessarie per la presenza di ulteriori appaltatori o sub-appaltatori.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

Tabella 1 - Scala delle Probabilità "P"

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONI/CRITERI
4	ALTAMENTE PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. ➤ Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevati nella stessa Azienda o in Aziende simili o situazioni operative simili. ➤ Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore.

3	PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico odiretto. ➤ È noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. ➤ Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderatasorpresa in Agenzia.
2	POCO PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La mancanza rilevata può provocare un danno solo su concatenazioni sfortunate dieventi. ➤ Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. ➤ Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grandesorpresa.
1	IMPROBABIL E	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La mancanza rilevata può provocare un danno per concomitanza di più eventi pocoprobabili indipendenti. ➤ Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

Tabella 2 - Scala dell'entità del Danno "D"

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONI/CRITERI
4	GRAVISSIMO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. ➤ Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	GRAVE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. ➤ Esposizione cronica con effetti irreversibili parzialmente invalidanti.
2	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. ➤ Esposizione con effetti reversibili.
1	LIEVE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. ➤ Esposizione con effetti rapidamente reversibili.

Definiti il danno e la probabilità, il rischio viene automaticamente graduato mediante la seguente formula:

$$P (\text{PROBABILITÀ}) \times D (\text{DANNO O MAGNITUDO}) = R (\text{RISCHIO})$$

ed è raffigurabile in un'opportuna rappresentazione grafico-matriciale del tipo indicato nell'esempio sotto riportato, avente in ascisse la gravità del danno atteso ed in ordinate la probabilità del suo verificarsi.

Matrice di Valutazione del Rischio "R"

PROBABILITÀ	4	8	12	16
	3	6	9	12
	2	4	6	8
	1	2	3	4
	DANNO			

I rischi maggiori occupano in tale matrice le caselle in alto a destra (danno letale, probabilità elevata), quelli minori le posizioni più vicine all'origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile), con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili. La valutazione numerica e cromatica indica l'indice di rischio "IR" definibile per la fonte di rischio individuata.

Tabella 3 - Scala dell'entità dell'Indice di Rischio "IR"

VALORE	DEFINIZIONE RISCHIO
IR > 8	ALTO - Il rischio è alto e richiede un monitoraggio continuo ed un elevato livello di attenzione
4 < IR < 8	MEDIO - Il rischio è sotto controllo ma richiede attenzione per contenerne e/o ridurne l'entità
2 < IR < 3	BASSO - Il rischio è sotto controllo ad un livello accettabile, conformemente alle norme di riferimento
IR = 1	TRASCURABILE - Il rischio è insignificante ora e non è ragionevolmente prevedibile che aumenti in futuro

7.2 ANALISI DEI RISCHI DA INTERFERENZA

L'analisi dei rischi da potenziali interferenze nelle aree oggetto di appalto prende in considerazione:

SEDI ASL/ ATTIVITÀ ASL
<ul style="list-style-type: none"> • Rischio elettrico • Rischio meccanico • Rischio investimento • Caduta di oggetti dall'alto • Caduta in piano di persone per ostacoli e/o pavimenti resi scivolosi • Rischio biologico • Rischio chimico/cancerogeno • Rischio incendio • Rischio radiazioni ionizzanti e non ionizzanti • Rischi strutturali/ luoghi dilavoro • Rischi trasversali /organizzativi e presenza concomitante di persone estranee ai lavori

Le attività dell'appaltatore possono interferire in diversa modalità e misura, con le molteplici attività svolte nei presidi aziendali da coloro che vi operano a vario titolo, tra cui:

ALTRE IMPRESE APPALTATRICI E SUB-APPALTATRICI
<ul style="list-style-type: none"> • Imprese appaltatrici di servizi • Imprese appaltatrici di lavori o interventi specifici di manutenzione • Trasporto, carico e scarico • Altri (es. visitatori, ecc)

7.3 INTERFERENZE TRA LE ATTIVITÀ E MISURE DI GESTIONE

Rischio Interferenza	Cause/effetti	Misure di prevenzione e protezione adottate dalla ASL	Rischio (PxD)	Misure di prevenzione e protezione da adottare (a carico dell'appaltatore)
Rischio elettrico	<ul style="list-style-type: none"> • Uso improprio di impianti elettrici, sovraccarichi e cortocircuiti • Elettrocuzioni • Incendio • Blackout • Scariche atmosferiche 	<p>Gli impianti sono realizzati e mantenuti in conformità alle norme CEI e nel rispetto del D.M. 37/08 s.m.i.</p> <p>Sono dotati di impianti di protezione.</p> <p>Sono sottoposti a verifiche periodiche.</p>	Basso	<p>Si dispone l'utilizzo delle attrezzature/apparecchiature messe a disposizione e rispondenti alle vigenti norme tecniche e di certificazione, nonché sottoposte a verifiche e manutenzione periodiche.</p> <p>Si dispone il corretto uso degli impianti elettrici della ASL e il divieto di manomissione o manutenzione di iniziativa.</p> <p>È vietato l'utilizzo di attrezzature e apparecchiature personali o non autorizzate e non rispondenti alle norme vigenti di certificazione.</p> <p>È necessario segnalare immediatamente ogni guasto o disfunzione ai referenti aziendali.</p>

<p>Rischio meccanico e attrezzature</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uso di macchine con parti in movimento • Blocco imprevisto di ascensori e montacarichi 	<p>Macchine rispondenti alle norme di sicurezza con marcatura CE.</p> <p>Manutenzione periodica, formazione e addestramento, ove previsto, degli operatori all'utilizzo.</p> <p>Procedura di emergenza per sblocco ascensori/montacarichi.</p>	<p>Basso</p>	<p>Si prescrive il corretto uso degli impianti elevatori/ascensori.</p> <p>Si dispone l'utilizzo di apparecchiature/macchine/attrezzature di lavoro rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche e manutenzioni periodiche.</p> <p>Fornire al personale adeguate informazione, formazione e, se previsto, l'addestramento.</p>
<p>Investimenti di persone da materiale o attrezzature</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Investimento da carrelli/barelle/attrezzature • accumulo materiali e/o attrezzature • parti meccaniche pericolose accessibili • proiezione di materiale 	<p>Rispetto di procedure di sicurezza e comportamentali.</p>	<p>Medio</p>	<p>Data la complessità delle attività nei servizi di emergenza urgenza e la presenza contestuale di utenti e pazienti, nonché di lavoratori, si dispone il rispetto di particolari regole comportamentali, con particolare riferimento al divieto di accumulare materiali, macchine, attrezzature o ostacoli di qualsiasi natura lungo le vie di passaggio e di fuga.</p> <p>Si dispone di utilizzate le attrezzature sicure e a norma di legge messe a disposizione.</p> <p>La ditta dovrà seguire specifiche istruzioni operative, al fine di garantire il corretto utilizzo e funzionamento di macchine e attrezzature, nonché le istruzioni per la segnalazione di eventuali anomalie o guasti delle apparecchiature.</p>

Investimento di persone da automezzi e mezzi di trasporto	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo dei mezzi di trasporto 	<p>Utilizzo di idonei mezzi di trasporto rispondenti alle vigenti normative, sottoposti a regolare manutenzione, utilizzato da personale adeguatamente istruito.</p> <p>Regolamentazione della viabilità interna.</p>	Basso	<p>Quando si entra con i mezzi all'interno delle aree di pertinenza della ASL, si dispone di procedere a bassa velocità, di rispettare la segnaletica orizzontale e verticale e qualsiasi altra indicazione sulla viabilità interna.</p>
Caduta di oggetti dall'alto	<ul style="list-style-type: none"> • Errato posizionamento di confezioni su scaffali, mobili, contenitori 	<p>Utilizzo di idonee scaffalature ancorate a punti fissi.</p> <p>Regolamentazione per stoccaggio, immagazzinaggio, archiviazione.</p> <p>Segnalazione delle vie di transito interne.</p>	Basso	<p>Si dispone il corretto posizionamento di materiale su ripiani, mobili o scaffali. Non creare esubero di materiale depositato ad altezze non facilmente raggiungibili con le mani e che possa cadere addosso alle persone.</p> <p>Seguire gli idonei percorsi di transito interno durante la movimentazione (esempio spostamento dei carrelli per materiale sanitario o di pazienti) e dei luoghi di posizionamento e/o stoccaggio del materiale.</p>

<p>Caduta in piano per ostacoli e/o pavimenti resi scivolosi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Sversamento accidentale ● Ostacoli 	<p>Pavimenti antiscivolo. Pavimenti e percorsi sgombri da ostacoli.</p>	<p>Medio</p>	<p>Si dispone l'eliminazione degli ostacoli lungo i percorsi d'esodo ed i corridoi e davanti alle porte. Si dispone il corretto utilizzo di prodotti liquidi (miscela o sostanze, disinfettanti, ecc.) senza sconfinare in usi impropri. Nel caso di sversamento di liquidi sul pavimento, siano essi prodotti chimici o liquidi biologici o acqua, provvedere nell'immediatezza ad apporre segnaletica mobile di sicurezza ed adottare specifiche procedure di emergenza, al fine di evitare cadute in piano a seguito di scivolamento o rischi di altra natura, come i rischi chimico e biologico. In questi ultimi due casi ricorrere all'uso di appositi Kit di emergenza per bonificare le aree.</p>
-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rischi chimici	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo di sostanze/miscele 		<p>Si dispone il corretto utilizzo di prodotti liquidi (miscele o sostanze, disinfettanti, ecc.), senza sconfinare in usi impropri.</p> <p>È vietato utilizzare flaconi non etichettati o versare miscele chimiche (compresi i disinfettanti) in recipienti non identificati.</p> <p>È vietato introdurre negli ambienti di lavoro prodotti chimici estranei alle attività peculiari dei reparti in cui si andrà a operare.</p> <p>Nel caso di sversamento di prodotti chimici pericolosi sul pavimento, delimitare l'area con idonea segnaletica e provvedere all'applicazione di specifiche procedure di decontaminazione mediante Kit di emergenza e utilizzando specifici DPI.</p> <p style="text-align: center;">Medio</p>
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caduta di	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo di 	Utilizzo di scale adeguate e		Divieto di eseguire lavorazioni che
persone dall'alto	<ul style="list-style-type: none"> scale inadeguate o mezziimpropri Concomitanza di personale di diverse imprese 	<p>idoneamente certificate per particolari manutenzioni.</p> <p>Utilizzo di scale con massimo due gradini per prelevare prodotti o materiale scaffalati.</p> <p>Le lavorazioni che espongono l'operatore al rischio di caduta dall'alto (H>2metri) riguardano esclusivamente eventuali manutenzioni edili o manutenzioni straordinarie di altra natura (esempio manutenzione delle piante nelle aree esterne) eseguite per conto della Asl da ditte di manutenzione. Queste specifiche, quando sussistono, vengono gestite senza sovrapposizioni con altre attività.</p>	Trascurabile	<p>espongono l'operatore al rischio di caduta dall'alto (H>2metri).</p> <p>Divieto di utilizzo di scale, se non espressamente previsto dal contratto di appalto per le specifiche attività a cui esso fa riferimento.</p>

<p>Rischio biologico</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contatto con materiale potenzialmente infetto • Accesso ad area rischio di contaminazione con pazienti infetti (es.TBC) • Punture con aghi e taglienti infetti 	<p>Sono applicate procedure di sicurezza.</p> <p>Vengono seguite precauzioni previste dalle raccomandazioni universali per l'igiene delle mani e respiratoria e/o misure di isolamento.</p> <p>Viene adottata la procedura per la gestione dell'infortunio biologico.</p> <p>Utilizzo di idonei DPI.</p> <p>Uso di appositi contenitori per rifiuti biologici e taglienti.</p> <p>Formazione del personale.</p>	<p>Medio</p>	<p>Adeguarsi alle specifiche regole per l'accesso ed alle misure di igiene in essere presso i reparti in cui si andrà ad operare.</p> <p>In caso di infortunio e contatto con materiale potenzialmente infetto, applicare la procedura di post-esposizione, in particolare: -</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispettare opportune regole di segnalazione di infortunio sul lavoro; - comunicare l'accaduto al referente ASL del reparto; - prevedere idonee procedure per soccorrere il lavoratore, per mettere in atto la profilassi post-esposizione ed indirizzarlo verso l'eventuale follow-up; - informare il proprio medico competente. <p>Elaborare un proprio DVR sul rischio specifico.</p> <p>Fornire e far utilizzare DPI idonei (certificati) ed adeguati al rischio.</p> <p>Provvedere a informazione/formazione del personale.</p> <p>Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria.</p>
---------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Rischio chimico</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Impiego di sostanze chimiche pericolose • Sversamenti spandimenti accidentali 	<p>Gestione del rischio. DPC e DPI. Procedura di sicurezza e di emergenza. Utilizzo di DPI. Formazione del personale.</p>	<p>Medio</p>	<p>Non introdurre sostanze o miscele (sostanze chimiche o cancerogene, farmaci, parafarmaci, disinfettanti, ecc.) diverse da quelle previste per le attività appaltate. L'impiego di altri prodotti dovrà essere preventivamente autorizzato. Le sostanze/miscele impiegate, se pericolose, dovranno essere corredate dalle schede dati di sicurezza. Per sostanze/miscele non pericolose dovrà essere presente una scheda informativa. Si dovrà avere a disposizione il DVR specifico che preveda DPC e DPI da fornire al personale. Adottare specifiche procedure d'emergenza. Provvedere alla Informazione/Formazione del personale. Se necessario, in base alla VDR, sottoporre il personale a sorveglianza sanitaria.</p>
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Altri rischi chimici- Cancerogeni/ Mutageni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Impiego di gas anestetici/medicali • Impiego, preparazione, somministrazione, trasporto, stoccaggio e smaltimento sostanze chimiche/cancerogene (prodotti a base di formaldeide per fissazione; chemioterapici). 	<p>Procedure di sicurezza e di emergenza. Utilizzo di DPC e DPI.</p>	<p>Medio</p>	<p>Rispettare le procedure di sicurezza e di emergenza e le regole comportamentali. Adottare specifiche procedure d'emergenza. Provvedere alla Informazione/Formazione del personale. Se necessario, in base alla VDR, sottoporre il personale a sorveglianza sanitaria.</p>
<p>Rischio incendio ed emergenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inalazione • Fuga di gas • Deposito di infiammabili • Impiego di sostanze infiammabili/esplosivi • Impianti a rischio specifico 	<p>Presenza di CPI della ASL. Presenza di mezzi di estinzione di primo intervento (estintori, manichette, coperte antifiama). Presenza di squadre di emergenza. Presenza di Piano di emergenza e evacuazione aziendale, vie di fuga/uscite di emergenza, compartimentazioni.</p>	<p>Alto</p>	<p>Si dispone il divieto di fumo e di utilizzo di fiamme libere. In caso di emergenza rispettare le procedure di emergenza previste dal Piano di Emergenza e Evacuazione aziendale e seguire le indicazioni di parte di specifiche figure aziendali. Informare e formare il personale.</p>

<p>Rischio da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Accesso in aree a rischi di radiazioni 	<p>Il rischio da radiazioni è presente in locali ad accesso controllato e adeguatamente segnalati.</p> <p>È gestito mediante DPC e DPI.</p> <p>La VDR, la sorveglianza fisica e le verifiche di attrezzature e DPI sono ad opera dell'Esperto di Radioprotezione nominato dal datore di lavoro committente.</p>	<p>Medio</p>	<p>Si dispone il rispetto della segnaletica e il divieto di accesso a zone di lavoro con esposizione a radiazioni per le quali non si è autorizzati.</p> <p>Per l'uso di radiazioni nelle attività in appalto si raccomanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di attenersi alla regolamentazione sulla radioprotezione e sull'uso di apparecchiature che emettono CEM/ROA/Laser; - di non manomettere o riparare di iniziativa le apparecchiature e di utilizzarle conformemente alla regolamentazione; - di eseguire la valutazione dei rischi specifici per il proprio personale; - di evitare la contestuale esposizione di altri lavoratori e di proteggere i terzi; - di informare, formare, addestrare il personale; - se necessario, in base all'esposizione ai rischi, sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori (tramite il medico autorizzato per gli esposti a radiazioni ionizzanti); - di esigere l'uso di specifiche misure collettive e individuali.
-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Rischi strutturali/ Luoghi di Lavoro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Altezze, numero di porte e uscite di emergenza, luci di emergenza inadeguate. • Luoghi di lavoro sotterranei e semisotterranei • Caratteristiche dei parapetti • Caratteristiche delle scale fisse • Caratteristiche della pavimentazione • Vie di circolazione. 	<p>Le strutture della ASL sono realizzate e mantenute in conformità alle specifiche norme di riferimento.</p>	<p style="text-align: center;">Basso</p>	<p>Si dispone la cura degli ambienti e dei luoghi di lavoro messi a disposizione dell'appaltatore. Le aree di lavoro devono essere lasciate sgombre da materiale vario e rifiuti.</p>
----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Rischi trasversali, organizzativi, presenza concomitante di persone estranee alle lavorazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sovrapposizione delle attività dell'appaltatore con quelle del committente o di altri appaltatori • Personale ASL, pazienti, visitatori, personale di altre imprese. 	<p>Adozione di protocolli e procedure.</p> <p>Organizzazione del lavoro evitando concomitanze ove possibile.</p>	<p>Medio</p>	<p>Data la complessità delle attività di pronto soccorso, caratterizzate prettamente da situazioni di emergenza-urgenza, si dispone il continuo coordinamento e la costante cooperazione con il personale ASL, atti a evitare i rischi connessi alle interferenze tra le svariate attività e la simultanea presenza di lavoratori della Asl e dell'aggiudicataria, di accessi da parte del personale ARES 118 e di eventuali altre ditte, nonché dei familiari dei pazienti</p> <p>Cooperare per la tutela del proprio personale e del personale ASL.</p> <p>Si dispone di seguire specifiche procedure di coordinamento per evitare i rischi interferenti (informazione reciproca e costante sulle attività concomitanti/interferenti e sui rischi; riunioni di coordinamento; verifiche congiunte sulla base del DUVRI).</p> <p>Impiegare personale idoneamente informato ed istruito, vigilando sul rispetto delle procedure concordate.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. La ditta dovrà garantire l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale impiegato nei servizi, con riferimento alla formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a quella specifica sui rischi della mansione (art. 37 D.Lgs. 81/08), alle attrezzature di lavoro (artt. 37 e 73 D.Lgs. 81/08) e all'antincendio, l'emergenza e l'evacuazione (rif. D.Lgs. 81/08 e DM 02/09/2021). Dovranno essere prodotte le relative attestazioni.
2. Il personale dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica. Dovrà, quindi, essere in possesso di giudizio di idoneità alla mansione prima di essere adibito al servizio.
3. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
4. L'appaltatore dovrà disporre che il proprio personale durante i turni lavorativi:
 - Rispetti gli obblighi di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 81/08;
 - Lavori nel rispetto delle misure di protezione collettiva presenti;
 - utilizzi sempre e correttamente i DPI;
 - rispetti le norme di sicurezza, le regole ecomportamentali, le procedure e i protocolli aziendali;
 - rispetti le norme di igiene generali e specifiche, compreso il lavaggio delle mani;
 - segnali eventuali anomalie o deficienze di mezzi, DPI, attrezzature;
 - non esca in divisa né indossando gli indumenti protettivi dall'ambito della struttura sanitaria.

Restano fermi tutti gli ulteriori obblighi a carico dell'appaltatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, il presente documento non sostituisce la valutazione dei rischi specifici cui sono esposti i dipendenti dell'aggiudicataria ma vale solo per quelli derivanti da potenziali interferenze.

7.4 DISPOSIZIONI PER L'APPALTATORE AI FINI DELLA GESTIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

INDICAZIONI PER LE AREE D'INTERESSE

Per eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse ditte esterne si dovrà

- 1) se necessario delimitare o segnalare aree di lavoro specifiche in cui si svolgono attività particolari o straordinarie;
- 2) ove possibile, programmare la realizzazione delle fasi di lavoro in tempi differenti rispetto agli orari ASL o concordare le tempistiche e le modalità operative con i referenti/preposti aziendali, onde evitare i rischi da interferenze con altre attività e/o altre ditte appaltatrici;
- 3) provvedere ad informare la committenza, durante i lavori, sui rischi interferenziali che potrebbero sorgere ulteriormente;

- 4) informare tutti gli addetti ai lavori dell'appaltatrice sulle varie tipologie di attività che si svolgono contemporaneamente e che potrebbero creare problemi, fornendo loro le norme di comportamento;
- 5) svolgere le proprie attività in sicurezza, senza arrecare danni a persone o a cose;
- 6) accedere alle aree aziendali seguendo scrupolosamente le indicazioni comunicategli dalla committenza e dai vari referenti/preposti aziendali, onde evitare eventuali interferenze con percorsi pedonali e/o dedicati alle emergenze interne;
- 7) per situazioni di allarme e/o di emergenza il personale della ditta dovrà seguire le istruzioni del personale in servizio presso l'Azienda committente.

INDICAZIONI PER L'ADIBIZIONE DEL PERSONALE AI LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO

- A. Adibire, per l'esecuzione dei lavori, esclusivamente personale formato in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai rischi specifici propri dell'attività svolta dall'appaltatore e ai rischi dovuti allo svolgimento della stessa nell'ambito di quest'Azienda.
- B. Adibire personale in condizioni di assoluta idoneità psicofisica.
- C. Garantire che le attività siano eseguite con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni e conformemente a tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
- D. Rispettare tutte le indicazioni impartite dai referenti dell'azienda committente.
- E. Comunicare ai referenti dell'azienda committente qualsiasi problema si presenti durante lo svolgimento dell'attività.
- F. Rispettare le indicazioni ed i divieti evidenziati da apposita segnaletica.
- G. Garantire, anche in corso d'opera, qualora necessario, scambi d'informazione con la committenza, proponendo, ove necessario e per quanto di competenza, ulteriori norme comportamentali di sicurezza e misure di prevenzione, anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad eventuali interferenze sopraggiunte.
- H. Segnalare ai propri operatori di non interferire con le attività svolte dalle altre imprese appaltatrici, eventualmente presenti, salvo sovrapposizioni concordate, autorizzate ed opportunamente gestite.
- I. Impartire ai lavoratori le istruzioni necessarie in caso di emergenza.
- J. Attenersi alle osservazioni e alle prescrizioni impartite, in alternativa, indicare tempestivamente, per iscritto, ai referenti aziendali le motivazioni per la mancata ottemperanza.
- K. Segnalare tempestivamente ai referenti aziendali qualsiasi infortunio occorso al proprio personale, danneggiamento a beni della committenza, atti di indisciplina o qualsiasi situazione di pericolo di cui si viene a conoscenza.

INDICAZIONI PER I LAVORATORI

- Identificarsi tramite il o tesserino di riconoscimento che riporti il nome della ditta, la foto, il nome e la qualifica del lavoratore, ciò al fine di agevolare il riconoscimento da parte dei dirigenti e dei preposti dell'ente committente.

- Osservare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, tutte le prescrizioni relative alle misure di tutela e l'adozione delle cautele prevenzionistiche per i rischi specifici e propri dell'attività.
- Attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche ed in particolare ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
- Non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito.
- Usare i dispositivi di protezione individuale.
- Lasciare la zona interessata sgombra e libera da macchinari e rifiuti;
- Impiegare macchine, attrezzature ed utensili rispondenti alle vigenti normative di legge e tener cura delle stesse.
- Segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o delle attrezzature o l'esistenza di condizioni di pericolo.

È fatto assoluto divieto di:

- accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate all'attività;
- usare utensili elettrici portatili alimentati a tensioni superiori di quelle indicate dall'articolo stesso;
- introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive;
- rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installate su impianti, macchine o attrezzature;
- compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono compromettere la sicurezza o la salute di altre persone;
- fumare in tutti gli spazi adibiti ad attività sanitaria e non;
- assumere alcool, in qualsiasi quantità, nonché sostanze stupefacenti durante l'orario di lavoro;
- gettare mozziconi di sigarette o materiale infiammabile in prossimità dell'area della committenza;
- ingombrare passaggi, corridoi ed uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- utilizzare locali, in cui sono installati quadri elettrici e generatori di calore, salvo diverse indicazioni e autorizzazioni dell'azienda committente.

INFORTUNI SUL LAVORO

- deve essere sempre presente almeno un addetto al primo soccorso della ditta, opportunamente formato;
- i dipendenti della ditta appaltatrice devono comunicare al proprio datore di lavoro qualsiasi infortunio sul lavoro anche di lieve entità;
- qualsiasi infortunio, avvenuto durante il lavoro oggetto dell'appalto, deve essere comunicato immediatamente al Servizio Prevenzione e Protezione della ASL.

RIFIUTI E SCARTI DI LAVORAZIONE COMBUSTIBILI

Non devono essere depositati, neppure in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione.

Non devono essere lasciati incustoditi o al di fuori delle collocazioni e dei contenitori indicati dalla committenza.

MANTENIMENTO DELLE MISURE ANTINCENDIO

- 1) Al termine dell'orario di lavoro vanno effettuati specifici controlli affinché i luoghi di lavoro siano lasciati in condizioni di sicurezza.
- 2) Controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse, qualora ciò sia previsto.
- 3) Controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati correttamente depositati in luoghi sicuri o comunque in sicurezza.
- 4) Segnalare ogni situazione di potenziale pericolo.

RISPETTO DELL'UTENZA

Le aziende sanitarie rappresentano il luogo per eccellenza dove coloro che sono ricoverati/assistiti necessitano di ogni forma di rispetto.

La ditta terza e il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito ai pazienti, all'organizzazione ed alle attività svolte all'interno degli ambienti sanitari durante l'espletamento del servizio.

DIVIETO DI FUMO

Ai sensi della Normativa Vigente (L.3/2003 e L. 311/ 2004 sul divieto di fumo) che disciplina il divieto di fumo all'interno dei locali pubblici:

È SEVERAMENTE VIETATO FUMARE IN TUTTE LE AREE DELL'AMMINISTRAZIONE



È compito del Datore di Lavoro dell'Impresa appaltatrice vigilare sul rispetto di tale disposizione, ogni violazione accertata potrà essere sanzionata secondo le norme vigenti ed in base a quanto previsto dal Contratto.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza è di norma installata in conformità alle disposizioni del Titolo V e dell'allegato XXIV del D.Lgs. 81/2008. Essa ha lo scopo di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli, ed in particolare:

- vietare comportamenti pericolosi;
- avvertire la presenza di un rischio o di un pericolo per le persone esposte;
- fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- prescrivere comportamenti sicuri ai fini della sicurezza.

Tabella indicazioni delle segnalazioni per le quali è previsto l'uso di un colore di sicurezza.

Colore	Significato o scopo	Indicazioni e precisazioni
Rosso	Segnali di divieto	Atteggiamenti pericolosi
	Pericolo - allarme	Alt; arresto; dispositivi di interruzione d'emergenza; sgombero
	Materiali e attrezzature antincendio	Identificazione e ubicazione
Giallo o Giallo-arancio	Segnali di avvertimento	Attenzione; cautela; verifica
Azzurro	Segnali di prescrizione	Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale
Verde	Segnali di salvataggio o di soccorso	Porte; uscite; percorsi; materiali; postazioni; locali
	Situazione di sicurezza	Ritorno alla normalità

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Come indicato all'art. 74 del D.Lgs. 81/08 per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) si intende *“qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425”*.

Per alcune attività è previsto l'impiego obbligatorio dei DPI in quanto questi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure igienico-sanitarie, tecnico-organizzative, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 81/08, i DPI devono essere conformi alla normativa vigente (norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425), inoltre:

- a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

Tutti gli operatori delle imprese esterne dovranno fare uso dei DPI, in base ai rischi della mansione, anche in virtù dei rischi interferenti con le attività proprie della ASL di Frosinone.

Sarà cura dell'impresa appaltatrice vigilare sull'effettivo utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori.

8. COSTI DELLA SICUREZZA

Rif. Articolo 26 D.Lgs. 81/08

A seguito dell'analisi delle attività descritte nella documentazione di gara il costo per la sicurezza del presente Capitolato da rischi di interferenza è pari a zero.

9. CONCLUSIONI

Il Servizio Prevenzione e Protezione aziendale è a disposizione per eventuali problematiche tecniche e informazioni.

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire le informazioni di cui all'allegato 1 e dovrà prender visione dell'allegato 2.

Allegato 1- INFORMAZIONI DA ACQUISIRE NECESSARIAMENTE DALLA DITTA

AGGIUDICATARIA

Ragione Sociale

Sede Legale in _____ Via _____ n. _____ cap _____

Tel. _____ E-mail _____ PEC _____

P.IVA _____ C.F. _____

Iscrizione C.C.I.A.A. _____ Posizione INAIL _____

Datore di Lavoro _____ Tel. _____

RSPP _____ Tel. _____

Medico Competente _____

Rappresentante/i dei Lavoratori o dichiarazione di adesione all'Organismo Territoriale Specifico

Numero di lavoratori che svolgeranno l'attività presso l'Azienda appaltante _____

Nominativi dei lavoratori

Preposto art. 26 co. 8-bis D.Lgs. 81/08 _____ Tel. _____

Rischi specifici legati allo svolgimento dell'attività della Ditta (si può produrre allegato)

DPI in dotazione ai lavoratori nello svolgimento delle attività

- La Ditta appaltatrice dichiara che il personale che verrà impiegato per lo svolgimento dell'appalto è idoneo alla mansione secondo ai sensi dall'art. 41 comma 6 del D.Lgs. 81/08 **Si** **No**
- La Ditta appaltatrice dichiara che il personale è stato idoneamente informato e formato sui rischi specifici della propria attività lavorativa (ai sensi del capo III sez.IV art 36-37 del D.Lgs 81/2008) **Si** **No**
- L'Impresa aggiudicataria si impegna ad informare e a formare i lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'appalto :
 - sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro del Committente e delle relative misure di prevenzione e protezione adottate (descritti nel DUVRI);
 - sui rischi da interferenze e le relative misure preventive e protettive adottate per il loro abbattimento o riduzione, individuati nel DUVRI;
 - sulle norme generali da osservare all'interno dei luoghi di lavoro del Committente.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 si specifica che:

- l'espletamento del contratto d'appalto e/o fornitura di servizi dovrà essere svolto sotto la direzione e sorveglianza della ditta aggiudicataria, sollevando la ASL da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone ed a cose (sia di propria proprietà che di terzi) che possono verificarsi durante il periodo previsto dal contratto stesso;
- il personale che svolge l'attività presso gli ambienti della Azienda deve essere riconoscibile mediante apposita **tessera di riconoscimento** (ai sensi del capo III sez.I art 26 comma 8 del D.Lgs 81/2008), corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Inoltre:

- 1) L'espletamento delle attività da parte dell'impresa appaltatrice, richiede l'utilizzo di personale abilitato a svolgere l'attività in conformità alla normativa vigente.
- 2) L'impresa appaltatrice e/o il prestatore d'opera, incaricato per l'esecuzione dell'attività e/o dei lavori, preliminarmente, garantisce che tutti i lavoratori impegnati nelle attività, siano a conoscenza dei rischi (comprese quelli da interferenze), delle misure di prevenzione e protezione che dovranno essere adottate, nonché delle procedure di emergenza, regolamenti e norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 3) L'impresa appaltatrice e/o il prestatore d'opera è responsabile dei rischi specifici propri (soggetti al proprio controllo) dell'attività dell'impresa.
- 4) L'impresa appaltatrice e/o il prestatore d'opera partecipa ad una riunione di inizio attività, con il committente, per poter predisporre, preliminarmente all'inizio dei lavori, le misure di sicurezza di propria competenza e, se ne ricorrerà la necessità, le adeguerà nel tempo.
- 5) I Preposti delle imprese esecutrici sono tenuti a:
 - a) attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal committente per promuovere la cooperazione e il coordinamento;
 - b) divulgare il DUVRI al proprio personale;
 - c) vigilare sulla sovrapposizione di attività sviluppate dall'impresa stessa;
 - d) curare la cooperazione con le altre imprese e lavoratori autonomi presenti sull'area di lavoro;
 - e) comunicare alla committente eventuali ed ulteriori variazioni che potrebbero causare interferenze.

Allegato 2 - DVR Nuovo Coronavirus SARS CoV-2



**Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze
(DUVRI)PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AGENTI
BIOLOGICI E IN PARTICOLARE DI ESPOSIZIONE AL NUOVO
CORONAVIRUS(SARS CoV-2)**



*redatto ai sensi degli artt. 18, 26 e Titolo X “Esposizione ad agenti biologici” D.Lgs.81/08
e s.m.i.*

COMMITTENTE

ASL DI FROSINONE

Via Armando Fabi snc 03100 Frosinone

L'Azienda Appaltatrice dichiara completa ed esauriente l'informativa ricevuta, sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti, e di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, tutti gli impegni contenuti nel presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), di cui conferma espressamente, con la sottoscrizione, la completa osservanza.

Dott. Angelo Aliquò	Committente - Datore di Lavoro, Direttore generale ASL di Frosinone Firma 
Dott.ssa Manola Bauco	Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione dell'azienda committente Firma 

Sommario

1. RELAZIONE INTRODUTTIVA	4
PREMESSA.....	4
1. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	5
1.2 L'ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE AL RISCHIO BIOLOGICO NEL SETTORE SANITARIO	5
1.3 ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE AL CORONAVIRUS SARS-CoV2	8
1.4 DEFINIZIONE DELLA CLASSE DI PERICOLOSITÀ DEL NUOVO CORONAVIRUS SARS COV-2	13
2. VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	14
2.1 CONSIDERAZIONI GENERALI	14
2.2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	14
2.3 EMISSIONE E DIFFUSIONE DEL PIANO	14
2.4 METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI.....	15
3. VALUTAZIONE SPECIFICA DEL RISCHIO BIOLOGICO DA ESPOSIZIONE AL CORONAVIRUS SARS COV-2 PER I LAVORATORI DELLA DITTA APPALTATRICE	19
3.2 MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI.....	20
4. MISURE SPECIFICHE DI GESTIONE INTERFERENZE	23
4.1 INFORMAZIONE AI LAVORATORI SULLE INTERFERENZE	23
4.2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	23
4.2.1. DPI PER LA PROTEZIONE DA INFEZIONE DA SARS-COV-2.....	24
5 CONCLUSIONI	24

1. RELAZIONE INTRODUTTIVA

PREMESSA

Il presente documento trattasi di un allegato del documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) redatto per le ditte che svolgono la propria attività in regime di appalto con la ASL di Frosinone.

Il presente allegato si è soffermato solo sull'esposizione occupazionale all'agente biologico Coronavirus SARS-COV-2 in quanto è stato classificato nella classe di rischio 3 e all'interno delle strutture sanitarie dell'ASL DI FROSINONE non sono stati evidenziati altri microrganismi di classe superiore (4) a cui il personale della ditta esterna può essere esposto accidentalmente.

Pertanto, si ritengono sufficienti le misure di prevenzione, tecnico-organizzative e di protezione messe in atto per fronteggiare l'esposizione al Coronavirus.

Il presente documento si ritiene quindi emesso dopo che il datore di lavoro della ditta appaltatrice e tutti i lavoratori coinvolti ne hanno preso visione e firmato l'originale per accettazione.

L'originale del presente allegato insieme al DUVRI è archiviato presso la sede della U.O.S. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA USL DI FROSINONE e copia di esso verrà fornito all'azienda appaltatrice.

È obbligo esclusivo della ditta appaltatrice informare e formare idoneamente i propri lavoratori sulle informazioni contenute nel presente documento, con particolare riguardo a:

- al rischio di esposizione al nuovo coronavirus SARS COV-2 derivante dalla interconnessione delle attività sanitarie-assistenziali svolte dalla ASL di Frosinone.
- misure di prevenzione e protezione stabilite per evitare e/o limitare il rischio di esposizione accidentale al nuovo coronavirus SARS COV-2;
- le raccomandazioni di carattere generale per la gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (**vedi allegato nr. A**) da rispettare all'interno delle aree di lavoro della Committente.

Il Datore di lavoro della ditta appaltatrice accettando il presente documento dimostra di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione stabilite per evitare e/o limitare il rischio di esposizione accidentale al nuovo coronavirus SARS COV-2.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La valutazione si sofferma sulle diverse misure di prevenzione che devono essere adottate dal personale esterno che svolge le attività lavorative nelle strutture sanitarie ospedaliere e distrettuali afferenti a questa azienda sanitaria.

Nella redazione del presente documento è stata considerata tutta la legislazione vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché le circolari, note e decreti leggi pubblicati da vari enti al fine della gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

1.2 L'ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE AL RISCHIO BIOLOGICO NEL SETTORE SANITARIO

L'esposizione occupazionale al rischio biologico è un evento grave e frequente che riguarda numerosi lavoratori del settore sanitario e conseguentemente tutti coloro che svolgono la propria attività lavorativa all'interno della struttura sanitaria.

La tutela dei lavoratori nei confronti del rischio biologico è disciplinata, a livello Europeo, dalla Direttiva Europea 2000/54/CE recepita in Italia dal Titolo X e dal Titolo X-Bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 e s.m.i., n.81. L'articolo 267 definisce come agente biologico *“qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”*. Pertanto per agente biologico si fa riferimento a qualsiasi microrganismo (batteri, virus, miceti, parassiti ecc...) in grado di determinare l'insorgenza di un'infezione o malattia nell'uomo.

Il Rischio biologico è definito come la probabilità che il lavoratore vada incontro ad un'alterazione del proprio stato di salute per l'insorgenza di una patologia di tipo infettivo, allergico o tossico, a causa di un'attività lavorativa che comporti l'esposizione ad agenti biologici.

A quanto già previsto dal Legislatore, la consuetudine e la pratica della valutazione del rischio biologico suggeriscono di aggiungere, quali agenti di rischio infettivo o allergico, le proteine, le tossine, i derivati cellulari e le spore, nonché gli organismi pluricellulari endo o ectoparassiti dell'uomo.

I microrganismi si ritrovano in ogni contesto e molti di essi sono utili o addirittura necessari per la vita degli organismi superiori. L'uomo può, pertanto, subire svariati effetti nocivi da molteplici agenti di origine biologica nel contesto lavorativo nonché nelle attività di vita quotidiana.

Come per gli altri rischi, il rischio biologico viene suddiviso in:

- Rischio generico che è presente nella quasi totalità degli ambienti di lavoro per la presenza ubiquitaria di microrganismi non pericolosi. Questo rischio è controllabile con l'adozione delle comuni norme igieniche.
- Rischio specifico che è presente in quegli ambienti di lavoro in cui, per la particolarità delle attività svolte, è riconducibile la presenza, sia intenzionale che eventuale, di microrganismi pericolosi per la salute e il possibile contatto con essi.

Il Titolo X del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e del successivo Decreto Legislativo del 3 agosto 2009 n.106 distingue espressamente l'uso deliberato dall'esposizione potenziale o occasionale ma non intenzionale, ad agenti biologici.

Nel primo caso gli agenti biologici vengono deliberatamente introdotti nel ciclo lavorativo per essere trattati, manipolati, trasformati o vengono sfruttate le proprietà biologiche dell'agente stesso a qualsiasi titolo. L'agente biologico costituisce la materia prima, il substrato, il catalizzatore, il reagente o il prodotto della lavorazione.

Nelle attività con esposizione potenziale invece, la presenza dell'agente biologico è occasionale e costituisce un fenomeno indesiderato. Queste attività sono elencate nell'allegato XLIV del D. Lgs. 81/2008 che cita espressamente le "attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem".

In modo specifico per le strutture sanitarie, il Decreto 81/2008, all'articolo 274, prescrive che il Datore di Lavoro presti particolare attenzione alla presenza di agenti biologici pericolosi per la salute umana, nell'organismo dei pazienti e nei relativi campioni e residui e al rischio per i lavoratori che tali agenti biologici comportano in relazione all'attività svolta.

A differenza di altri agenti di rischio, per gli agenti biologici non esistono relazioni dose-effetto e che, anche per questa ragione, le patologie di origine infettiva insorte sul luogo di lavoro in seguito ad esposizione ad agenti biologici si configurano teoricamente come infortuni e non come malattie professionali.

Può bastare un unico e singolare episodio di esposizione all'agente eziologico per determinare l'insorgenza di una patologia.

Quando un microrganismo è penetrato all'interno del corpo umano, la sua presenza non sempre determina il manifestarsi di un'infezione. Nella maggior parte dei casi l'insorgenza di un'infezione è dovuta ad una serie di complesse interazioni che avvengono a carico delle molteplici componenti, in relazione all'agente infettivo, alla suscettibilità dell'ospite, e per quanto riguarda le infezioni esogene alle modalità di trasmissione.

Gli agenti biologici definiti dalla normativa sono classificati in 4 classi a seconda della loro pericolosità, stabilita in base ad infettività, patogenicità, trasmissibilità e neutralizzabilità. Sulla base delle suddette caratteristiche e, in alcuni casi, considerando anche le proprietà allergeniche e tossinogeniche, i microrganismi sono stati suddivisi in queste 4 classi di pericolosità, tra le quali la quarta, la più pericolosa, è riferita ai microrganismi, in particolare a soli virus, che assommano la presenza di tutte e quattro le caratteristiche negative considerate.

- **Gruppo 1:** agenti che presentano poche probabilità di causare malattie in soggetti umani (es. *Saccharomyces cerevisiae*, *Lactobacillus casei*).
- **Gruppo 2:** agenti che possono causare malattie in soggetti umani, quindi costituire un rischio per i lavoratori, ma con ridotta probabilità di propagazione nella comunità. Sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (es. *C. tetani*, *K. pneumoniae*, *S. enteritidis*, *Enterovirus*, virus dell'epatite A, ecc...).
- **Gruppo 3:** agenti che possono causare malattie gravi in soggetti umani, quindi costituire un rischio per i lavoratori, cui si aggiunge l'elevata probabilità di propagazione nella comunità. Sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (es. virus dell'epatite B, virus dell'epatite C, virus della sindrome di immunodeficienza umana, *M. tuberculosis* ecc...).
- **Gruppo 4:** agenti biologici che possono provocare malattie gravi in soggetti umani quindi costituire un serio rischio per i lavoratori, cui si aggiunge un elevato rischio di propagazione nella comunità in quanto per essi non sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (es. *Arenavirus*, virus Ebola, virus Marburg ecc...).

Gli agenti appartenenti al gruppo 1 sono innumerevoli e quindi non elencati mentre nell'Allegato XLVI del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 (aggiornato dal Decreto Legislativo 106/2009) viene riportato un "elenco degli agenti biologici classificati", contenente specie o generi appartenenti ai gruppi 2, 3 e 4.

Tuttavia l'elenco non è esaustivo anche a causa della variabilità degli agenti biologici e della possibilità di comparsa di nuovi patogeni o di cambiamenti nella tassonomia microbica. La legge quindi precisa che "tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo due, a meno che sia provato che non possono provocare malattie nell'uomo". Il motivo per cui tale precisazione si riferisca solo ai virus non è molto chiaro ma si presume sia connessa al fatto che questi sono agenti che presentano peculiari caratteristiche di variabilità.

Viene inoltre specificato che *"nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato fra le due possibilità"*.

Questa classificazione rappresenta una base imprescindibile per poter procedere alla valutazione del rischio biologico.

Il D. Lgs. 81/2008 definisce la pericolosità degli agenti biologici sulla base degli effetti sul lavoratore sano e non tiene conto dell'impatto su soggetti iper-suscettibili. Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i. pone inoltre particolare attenzione alle donne in stato di gravidanza che devono essere ulteriormente protette anche nei confronti dei rischi per il nascituro e per il neonato.

I possibili effetti sulla salute sono condizionati anche dalla via di esposizione poiché la capacità degli agenti infettanti di penetrare e svilupparsi nell'organismo umano dipende dalle modalità d'ingresso. Ma non possono essere escluse vie di penetrazione multiple, eventualmente con diverso potenziale infettante.

D'altra parte l'infezione produce malattia con diversa probabilità a seconda dell'agente e dell'ospite. Alcune infezioni (es. morbillo) sono generalmente manifeste, altre (es. virus del bacillo tubercolare) possono restare inapparenti a lungo e dare malattia in funzione delle condizioni dell'ospite, altre ancora (es. meningococco) essere prevalentemente inapparenti. Di tali peculiarità è necessario tenere conto per i possibili effetti a lungo termine o la possibilità di diffusione. In base a tutte queste fonti di incertezza, la dose infettante/patogena è soggetta ad ampi margini di variabilità, talora anche nell'ambito di una stessa specie.

I microrganismi inoltre, sono caratterizzati dalla costante capacità di interagire e reagire con l'ambiente circostante e risultano in grado di modificare velocemente la loro espressione genetica in risposta ai diversi segnali ambientali. Tale costante capacità di adattamento determina notevoli differenze nella interazione ospite-microrganismo.

1.3 ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE AL CORONAVIRUS SARS-CoV2

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha annunciato in data 11.02.2020 il nuovo nome per la malattia da nuovo coronavirus: Covid-19. Il nome è l'acronimo di Co (corona); Vi (virus); D ('disease', malattia) e 19 (l'anno di identificazione del virus). I Coronavirus sono una grande famiglia di virus respiratori a filamento singolo di RNA a senso positivo. Possiedono un diametro di circa 80-160 nm (1 nanometro è un milionesimo di millimetro) e il loro genoma è tra i più lunghi dei virus a RNA (conta circa 30.000 basi azotate) e sono noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS), quest'ultime classificate categoria 4 nell'Allegato XLVI del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 ove viene riportato un "elenco degli agenti biologici classificati". Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico con un diametro di circa 80-160 nm.

I comuni Coronavirus sono responsabili di patologie in mammiferi e uccelli, nei quali provocano diarrea (mucche e maiali) o malattie delle vie respiratorie (polli).

Nell'uomo, i comuni Coronavirus provocano infezioni respiratorie spesso di lieve entità come il raffreddore comune, ma in qualche caso possono causare polmoniti virali non gravi (i normali Coronavirus sono responsabili di circa il 20% di tutte le polmoniti virali), ma raramente possono causare anche una Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS).

Come è accaduto con altri virus, anche alcuni Coronavirus specifici degli animali, e che normalmente non infettano la nostra specie, possono fare un "salto di specie" e passare all'uomo causando allora polmoniti molto gravi e occasionalmente potenzialmente letali.

In questo caso, la gravità della patologia dipende dal fatto che, se il virus è nuovo, il nostro sistema immunitario non lo conosce perché non è mai venuto a contatto con lui, non sa difendersi e subisce l'attacco che diventa particolarmente violento e pericoloso nei soggetti immunologicamente deboli o immunodepressi, specie gli anziani portatori di patologie croniche importanti o altri soggetti particolarmente deboli a livello immunitario, cardiopolmonare, renale o metabolico. La sottofamiglia Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae è classificata in quattro generi di coronavirus (CoV): Alpha-, Beta-, Delta- e Gammacoronavirus. Il genere del betacoronavirus è ulteriormente separato in cinque sottogeneri (tra i quali il Sarbecovirus).

I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo ed alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.

Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo:

- **Coronavirus umani comuni:** HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) e HCoV-229E e HCoV-NL63 (Alphacoronavirus); essi possono causare raffreddori comuni ma anche gravi infezioni del tratto respiratorio inferiore e sono classificati nell'Allegato XLVI del Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- **altri Coronavirus umani (Betacoronavirus):** SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV (ora denominato SARS-CoV-2).

Come accaduto con altri virus, anche alcuni coronavirus specifici degli animali e che normalmente non infettano l'uomo, possono fare un "salto di specie" e passare all'uomo causando allora polmoniti molto gravi e occasionalmente letali.

Il virus (SARS-CoV-2) che sta causando l'attuale epidemia di COVID-19 è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2"

In questo caso la gravità della patologia dipende dal fatto che, se il virus è nuovo, il nostro sistema immunitario non lo conosce perché non è mai venuto a contatto con lui, non sa difendersi e subisce l'attacco che diventa particolarmente violento e pericoloso nei soggetti immunologicamente deboli o immunodepressi, specie gli anziani portatori di patologie croniche importanti o altri soggetti particolarmente deboli a livello immunitario, cardipolmonare o metabolico.

L'epidemia di COVID-19 (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata), dichiarata dal Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, continua ad interessare principalmente la Cina, sebbene siano stati segnalati casi anche in numerosi altri Paesi in 4 continenti tra cui l'Italia.

La sintomatologia è caratterizzata da:

- malessere
- astenia
- cefalea
- Febbre, temperatura > 37, 5°;
- Mal di gola;
- Rinorrea;
- Difficoltà respiratoria
- Sintomatologia simil-influenzale/similCOVID-19/polmonite

Nei casi più gravi ovvero in soggetti anziani e/o soggetti affetti da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

La maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di cure speciali se non quelle relative alla comune influenza stagionale. Tuttavia circa 1 persona su 6 con COVID-19 si ammala gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Si tratta di un virus con sintomatologia prevalentemente respiratoria che si diffonde tra gli operatori sanitari e tra la popolazione principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata e/o portatore sano.

Il problema è che siamo ancora nel periodo in cui è presente la sindrome influenzale comune che, come sappiamo, è causata dal virus dell'influenza ma anche da tanti altri virus che causano dei quadri sintomatologici del tutto sovrapponibili, almeno nei giorni iniziali a quelli in cui compare la sintomatologia dell'infezione da coronavirus.

Perché si verifichi la trasmissione delle infezioni occorrono tre elementi:

- Microrganismo infettante- CORONAVIRUS CoV-2
- l'ospite suscettibile;
- il mezzo di trasmissione del microrganismo.

L'infezione conduce alla malattia quando il microrganismo patogeno trae vantaggio dall'ospite e causa ad esso un danno che si esprime in una lesione anatomo-patologica e fisio-patologica (figura 1).




Figura 1. Condizioni che si possono verificare in seguito all'interazione tra un microrganismo e un ospite.

Le principali variabili relative al microrganismo comprendono:

- la patogenicità o virulenza: capacità intrinseca di causare danno;
- la tossigenicità: la capacità di produrre tossine;
- l'invasività: capacità di superare le barriere di difesa anatomo-funzionali;
- l'infettività: capacità di moltiplicarsi una volta penetrato;
- la contagiosità: capacità di diffondere l'infezione da un soggetto infetto ad altri suscettibili.

Quelle dipendenti dall'organismo ospite includono invece le condizioni ad aumentato rischio di infezione (età neonatale ed avanzata, malattie croniche ecc..) e un'eventuale predisposizione genetica.

Nell'infezione da COVID-19 l'interazione con il microrganismo patogeno "SARS CoV-2" avviene mediante (vedi figura nr.2):

- **Contatto diretto:** “da persona a persona” con trasferimento fisico di microrganismi dall’individuo infetto o colonizzato ad un ospite suscettibile.
- **Attraverso goccioline di grandi dimensioni (cosiddette “droplet”):** mediante starnuti o tosse si genera un aerosol ricco di microrganismi patogeni che si disperdono a circa 1 metro di distanza.
- **Per via aerea** attraverso la disseminazione di nuclei di goccioline (diametro minore dei 5 μm), residui di piccole particelle di evaporate che contengono microrganismi e rimangono sospese nell’aria .
- **Contatto indiretto:** tra un ospite suscettibile e un veicolo o vettore contaminato che svolge la funzione di intermediario per mezzo di veicoli comuni, con trasmissione attraverso oggetti o materiali contaminati.



CONTATT



CONTATT



TRASMISSIONE



TRASMISSIONE PER VIA

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutando
- contatti diretti personali
- le mani (ad esempio toccando con le mani contaminate o non lavate bocca, naso o occhi)

In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 10 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione che attualmente si sta considerando.

1.4 DEFINIZIONE DELLA CLASSE DI PERICOLOSITÀ DEL NUOVO CORONAVIRUS SARS COV-2

Gli agenti biologici definiti dal Decreto Legislativo 81/08 sono classificati in 4 classi a seconda della loro pericolosità, stabilita in base ad infettività, patogenicità, trasmissibilità e neutralizzabilità. Sulla base delle suddette caratteristiche e, in alcuni casi, considerando anche le proprietà allergeniche e tossinogeniche, i microrganismi sono stati suddivisi in queste 4 classi di pericolosità, tra le quali la quarta, la più pericolosa, è riferita ai microrganismi, in particolare a soli virus, che assommano la presenza di tutte e quattro le caratteristiche negative considerate.

Tuttavia nel caso specifico il virus SARS COV-2 che sta causando l'attuale epidemia da COVID-19 rientra nella classificazione del gruppo 3 (agenti che possono causare malattie gravi in soggetti umani, quindi costituire un rischio per i lavoratori, cui si aggiunge l'elevata probabilità di propagazione nella comunità. Sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche) in quanto i dati epidemiologici emersi fino ad oggi evidenziano che sia stato individuato un adeguato vaccino e vi è una percentuale di soggetti positivi al virus che mediante le opportune terapie hanno dimostrato miglioramenti del loro stato di salute e/o talvolta la guarigione.

2. VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

2.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

L'art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di fornire all' Azienda Appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il comma 3 dello stesso D.Lgs., inoltre, impone al datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (nel seguito denominato DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il DUVRI ha, quindi, i seguenti obiettivi:

- promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e informare reciprocamente il committente e l'esecutore in merito a tali misure.

La valutazione dei rischi interferenti nasce dall'esigenza di analizzare il contesto lavorativo ove la ditta esterna svolge l'attività lavorativa a seguito del diffondersi del nuovo Coronavirus SARS-Cov 2 e ha richiesto l'analisi dei luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività appaltate, ed è finalizzata all'individuazione e all'attuazione di misure di prevenzione da attuare al fine di limitarne la diffusione e il contagio.

2.2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente DUVRI è definire le misure preventive e protettive da attuare da parte dei lavoratori della ditta appaltatrice appaltatrice al fine di permettere l'esecuzione, in condizioni di sicurezza, delle attività di ausiliario, all'interno dei luoghi di lavoro della ASL di Frosinone relative alle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, in presenza di lavoratori della Committente e in ambienti sanitari con potenziale esposizione al rischio di coronavirus Sars Cov-2.

2.3 EMISSIONE E DIFFUSIONE DEL PIANO

Il presente Piano è stato redatto dall'azienda USL di FROSINONE in qualità di Committente.

Il Committente ha selezionato l'impresa appaltatrice in base all'idoneità tecnico-professionale ed alla capacità gestionale, anche mediante tutta la documentazione richiesta nel contratto di appalto, con particolare riferimento all'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato ed alla valutazione dei rischi.

2.4 METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

L'interferenza esaminata è relativa all'attività della ditta appaltatrice che avviene contestualmente alle attività proprie dell'azienda Committente svolte dal personale in forza presso la ASL di Frosinone.

Per stimare l'entità del rischio da esposizione all' agente biologico Coronavirus SARS-CoV-2, nel processo di valutazione del rischio da interferenze si è provveduto a:

- Identificare il pericolo da esposizione potenziale all'agente biologico considerato;
- stimare la gravità delle conseguenze derivanti dall'esposizione all'agente biologico;
- identificare e quantificare i soggetti esposti nonché i lavoratori delle ditte esterne
- misurare l'entità di tale esposizione.

Tale valutazione ha tenuto conto dei lavoratori delle ditte in appalto anche quelli temporaneamente o stabilmente più sensibili, quali ad esempio coloro che presentano una diminuzione delle difese immunitarie, immunocompromessi, con pregresse patologie respiratorie o le donne in gravidanza.

L'analisi valutativa effettuata può essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti tre fasi principali:

- A)** Individuazione del pericolo da esposizione al virus SARS COV-2;
- B)** Valutazione dei RISCHI relativi al pericolo individuato nella fase precedente.

La metodologia utilizzata per la valutazione è la matrice del rischio **PXD (PROBABILITA' X DANNO)**.

Probabilità: eventualità che i possibili danni si concretizzino;

Danno: effetto possibile causato dall'esposizione all'agente biologico connesso all'attività lavorativa svolta.

$$R= P(F1+F2+F3+F4) +E X D$$

Individuazione dell'entità del RISCHIO DA ESPOSIZIONE PONTENZIALE AL RISCHIO BIOLOGICO DA CORONAVIRUS PER I LAVORATORI DELL'IMPRESA si è composto essenzialmente di due fasi:

- la prima di recepimento del documento di aggiornamento della valutazione del rischio biologico da coronavirus dell'Azienda Appaltatrice,
- la seconda ha previsto la definizione delle aree interessate, l'individuazione dei soggetti con possibilità di interferenza con le attività sanitarie-assistenziali-amministrative svolte dal personale in forza presso l'AZIENDA USL DI FROSINONE e la valutazione del rischio biologico da esposizione a coronavirus SARS COV-2 nell'espletamento delle attività stabilite nel contratto d'appalto.

Tale valutazione è stata eseguita in base ai seguenti parametri:

Indice di pericolo (P)= $\sum(F1+F2+F3+F4)$

ed è determinato dalla sommatoria dei seguenti fattori

- **F1** Tipologia di agente biologico (classe dell'agente).

Il virus SARS COV-2 che sta causando l'attuale pandemia da COVID-19 è stato classificato nel gruppo 3 (agenti che possono causare malattie gravi in soggetti umani, quindi costituire un rischio per i lavoratori, cui si aggiunge l'elevata probabilità di propagazione nella comunità. Sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche) in quanto i dati epidemiologici emersi fino ad oggi evidenziano che sia stato individuato un adeguato vaccino e vi è una percentuale di soggetti positivi al virus che mediante le opportune terapie hanno dimostrato miglioramenti del loro stato di salute e/o talvolta la guarigione.

CLASSE DI RISCHIO AGENTE BIOLOGICO	DESCRIZIONE	VALORE ATTRIBUITO
Gruppo 1	Gruppo 1	1
Gruppo 2	Gruppo 2	2
Gruppo 3	Gruppo 3	3
Gruppo 4	Gruppo 4	4

- **F2** Suscettibilità dell'individuo, il passaggio dall'infezione alla malattia dipende da diversi fattori quali: l'età, lo stato di salute complessivo, vaccinazioni effettuate, gravidanza, ecc.

Indice specifico non potendo conoscere lo stato di salute e suscettibilità individuale di tutto il personale dell'impresa appaltatrice, a titolo cautelativo, si configura per tutti un **GRADO DI SUSCETTIBILITA' INDIVIDUALE ALTO.**

GRADO DI SUSCETTIBILITA' DELL'INDIVIDUO	DESCRIZIONE	VALORE ATTRIBUITO
Basso	Individuo sano	1
Medio	Individuo potenzialmente suscettibile	2
Alto	Individuo molto suscettibile	3

- **F3** Indice di afflusso, maggiore è il numero di personale sanitario e non (medici, infermieri, OSS, personale amministrativo e cc), utenti e/o degenti e/o personale di altre ditte esterne (addetti alle attività di pulizia, addetti alla distribuzione dei pasti, fornitori ecc) con cui entra a contatto con i lavoratori della ditta appaltatrice maggiore sarà la probabilità di concentrazione del microrganismo nei vari ambienti di lavoro e di conseguenza maggiore sarà la probabilità di infezione.

INDICE DI AFFLUSSO	DESCRIZIONE	VALORE ATTRIBUITO
Molto Basso	Inferiore a 10 utenti al giorno	1
Basso	Tra 10 e 30 utenti al giorno	2
Medio	Tra 30 e 80 utenti al giorno	3
Alto	Sup. a 80 utenti al giorno	4

- **F4** Tempo di esposizione-contatto del lavoratore della ditta appaltatrice con utenza esterna/operatori sanitari/personale amministrativo/pazienti/visitatori esterni/ambienti affollati/dipendenti altre ditte esterne con difficoltà di gestione ed autonomia, maggiore è la permanenza del lavoratore in una situazione di esposizione al rischio maggiore sarà la probabilità di infezione.

TEMPO DI ESPOSIZIONE-CONTATTO	DESCRIZIONE	VALORE ATTRIBUITO
Basso	< 20% dell'orario di lavoro	1

tra 20% e 50% dell'orario di lavoro

2

Alto

> 50% dell'orario di lavoro

3

Esposizione all'agente biologico(E) indica l'esposizione all'agente biologico riferito ad esposizione potenziale o per uso deliberato.

In riferimento all'esposizione al virus SARS COV-2 viene considerata per il personale della ditta un ESPOSIZIONE POTENZIALE.

ESPOSIZIONE ALL'AGENTE BIOLOGICO	VALORE ATTRIBUITO
Esposizione potenziale	1
Uso deliberato	2

Il **Danno (D)** è dato dalla classe di appartenenza dell'agente biologico.

ENTITÀ DEL DANNO	DESCRIZIONE	VALORE ATTRIBUITO
Basso	Gruppo 1	1
Medio	Gruppo 2	2
Alto	Gruppo 3-4	3

CLASSI DI RISCHIO

RANGE	GRADO DI RISCHIO
≤19	MOLTO BASSO
20-27	BASSO

28-35

MEDIO

> 36

ALTO

**3. VALUTAZIONE SPECIFICA DEL RISCHIO BIOLOGICO DA ESPOSIZIONE AL CORONAVIRUS
SARS COV-2 PER I LAVORATORI DELLA DITTA APPALTATRICE**

3.1 PERSONALE CHE SVOLGE ATTIVITÀ' OGGETTO DELL'APPALTO

CLASSE DI RISCHIO	CORONAVI RUS	GRADO DI SUSCETTIBILITÀ DELL'INDIVIDUO F2	INDICE DI AFFLUSSO F3	TEMPO DI ESPOSIZIONE F4
3	3	3	1	

ESPOSIZIONE ALL'AGENTE BIOLOGICO	VALORE ATTRIBUITO
Esposizione potenziale E	1

Il **Danno (D)** è dato dalla classe di appartenenza dell'agente biologico.

ENTITÀ DEL DANNO	DESCRIZIONE	VALORE ATTRIBUITO
Alto	Gruppo 3	3

ESITI DELLA VALUTAZIONE

P	E	D	RISULTATO	GRADO DI RISCHIO
10	1	3	33	MEDIO

3.2 MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Si tratta di un pacchetto di misure comportamentali universali, la cui adozione è raccomandata per tutti i lavoratori, finalizzata alla prevenzione delle malattie a diffusione respiratoria. In tutti gli ambienti di lavoro di pertinenza dell'unità sanitaria locale di Frosinone sono presenti brochure informative per la cittadinanza e per i lavoratori sulle indicazioni ministeriali (http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_3_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=dossier&p=dossier&id=21) sul lavaggio delle mani e buone prassi igieniche. Inoltre, sono stati installati dispenser con soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani nonché in tutti i servizi igienici sono a disposizione del personale sapone liquido ad azione antibatterica e carta monouso con le indicazioni sul corretto lavaggio delle mani.

Inoltre si raccomanda di:

- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone. Il lavaggio deve essere accurato per almeno 60 secondi, seguendo le indicazioni ministeriali sopra richiamate. Se non sono temporaneamente disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%). Utilizzare asciugamani di carta usa e getta.

- Evitare il contatto ravvicinato con persone che mostrino sintomi di malattie respiratorie (come tosse e starnuti) mantenendo comunque una distanza di almeno 1 metro;

- Evitare di toccare il naso, gli occhi e la bocca con mani (se non appena lavate);

- Starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche.

- Garantire adeguata ventilazione degli ambienti

Evitare in ogni possibile momenti di aggregazione/assembramenti tra i vari lavoratori in luoghi come gli ascensori, corridoi, aree di ristoro (bar, macchinette, aree fumatori), servizi igienici, mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro e riducendo il tempo di sosta all'interno di tali spazi comuni

- Ridurre le occasioni, ove possibile, di contatto con il personale e/o pazienti nei reparti COVID-19, individuando soluzioni condivise che possano assicurare la distanza di sicurezza pari ad almeno un metro

- Procedere ad un approfondito lavaggio delle mani anche con soluzione alcolica in gel ogni qualvolta si ricevono e/o manipolano documenti, plichi, pacchi e/o altro tipo di materiale/attrezzi da lavoro

Tutti i lavoratori a qualsiasi titolo operanti negli ambienti di lavoro della ASL DI FROSINONE sono tenuti a conoscere e a rispettare, durante l'intera permanenza, tutte le istruzioni e/o regolamenti in vigore presso la committente e ad eseguire le indicazioni che gli vengono impartite dai Coordinatori Infermieristici di Reparto nonché eventuali altri preposti della Committente.

L'impresa appaltatrice ed eventuali lavoratori autonomi dovranno garantire alla Committente di:

1. segnalare immediatamente al Committente eventuali incidenti, quasi incidenti, situazioni anomale e rischi non previsti ma individuati dalla stessa impresa appaltatrice in sito, con obbligo di sospensione dei lavori sino a quando non saranno eliminate le cause;

2. informare e formare tutto il proprio personale addetto ai lavori stessi sulle misure di prevenzione, gestione e protezione dal rischio di esposizione al nuovo Coronavirus SARS-COV-2 e darne dimostrazione alla Committente,

3. rispettare tutto quanto previsto dal presente "DUVRI", nonché le raccomandazioni generali per le ditte esterne **vedi allegato A,**

4. avere tutti i lavoratori sempre identificabili mediante tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro

5. cooperare attivamente con la Committente, per attuare le misure di prevenzione e protezione;

6. contribuire al coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione in caso di interferenze fra le proprie attività e quelli delle altre imprese eventualmente presenti, qualora non sia possibile evitare la contemporaneità delle attività.

ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI



Qualsiasi tipo di rifiuto che è venuto in contatto con il lavoratore (es. fazzoletti, carta igienica) nonché tutti i DPI monouso (es. mascherina chirurgica, guanti ecc) devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291).

4. MISURE SPECIFICHE DI GESTIONE INTERFERENZE

4.1 INFORMAZIONE AI LAVORATORI SULLE INTERFERENZE

Azienda Appaltatrice

L'attività di informazione e formazione verrà effettuata dall'impresa appaltatrice mediante la consegna al personale interessato della copia delle istruzioni relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze oggetto del **DUVRI**, copia delle raccomandazioni trasmesse con PROT. 28531 del 26/03/2020 e mediante diffusione di opuscoli informativi sul corretto lavaggio delle mani e delle misure comportamentali di tipo universale da applicare per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto.

4.2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Azienda Committente

L'azienda USL di Frosinone ha effettuato l'aggiornamento della valutazione del rischio biologico da esposizione potenziale al nuovo coronavirus SARS-COV-2 e a seguito di tale analisi sono stati messi a disposizione degli operatori sanitari idonei DPI ed è stato fatto obbligo d'uso.

Azienda Appaltatrice

Il personale dell'azienda esterna dovrà essere dotato dei D.P.I. previsti per lo svolgimento della propria mansione all'interno degli ambienti di lavoro di pertinenza dell'azienda Usl di Frosinone.

Sarà cura della stessa azienda esterna vigilare sull'effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del proprio personale.

Azienda Committente ed Azienda Appaltatrice

Il personale dovrà utilizzare i DPI aggiuntivi per l'emergenza sanitaria da Covid-19 (rispetto a quelli già previsti per lo svolgimento delle attività lavorative) che sono stati evidenziati nella specifica valutazione dei rischi.

Sarà cura dell'impresa appaltatrice vigilare sull'effettivo utilizzo dei DPI da parte del personale della ditta esterna che svolge l'attività di ausiliario per l'azienda Usl di Frosinone nel contesto covid 19.

Sarà cura dei singoli lavoratori dell'impresa appaltatricemantenere in efficienza i DPI, assicurarne le condizioni d'igiene e utilizzarli soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni ed indicazioni della committente.

4.2.1. DPI PER LA PROTEZIONE DA INFEZIONE DA SARS-COV-2

È stato previsto per le attività di ausiliariato, l'impiego obbligatorio di MASCHERINA CHIRURGICA E/O DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE EQUIVALENTE

in quanto il rischio biologico di esposizione potenziale al nuovo Coronavirus Sars-Cov-2 non può essere evitato o sufficientemente ridotto da misure igienico-sanitarie, tecnico-organizzative, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

5 CONCLUSIONI

Il presente documento trattasi di un ALLEGATO del documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI).

In dettaglio nella valutazione del rischio da interferenza da esposizione accidentale al coronavirus SARS-COV-2 si è tenuto conto di tutta la normativa nazionale pubblicata in riferimento all'emergenza sanitaria da COVID-19, delle indicazioni e raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del Ministero della salute, delle note/circolari ed ordinanze emanate dalla Regione Lazio aggiornate alla data del 29 DICEMBRE 2020.

Eventuali nuove disposizioni e/o procedure verranno trasmesse mediante apposita comunicazione.

Nel DUVRI definitivo verranno integrati gli aspetti di gestione del rischio da Sars Cov-2

relativamnete alle attività effettive che la ditta appaltatrice